

Comune di Curtatone

Provincia di Mantova

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI CURTATONE E  
L'ENTE SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE PER  
L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DI EDIFICI NELLA  
FRAZIONE DELLE GRAZIE DI CURTATONE.**

il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaundici,  
nella sede del Comune di Curtatone , in Montanara , piazza  
Spagnola 3,

Fra il:

1) **COMUNE di CURTATONE** rappresentato dal Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici, Trombani Giovanni, in forza del Decreto  
Sindacale n°5 del 03/01/2011 protocollon°71 del 03/01/2011,  
nato a Mantova, in data 24/11/1973, il quale interviene in forza  
della deliberazione di Consiglio Comunale n°XX del XX con cui  
è stato approvato il presente accordo;

e

2) **L'ENTE SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE** nella  
persona del legale rappresentante Mons. Busti Roberto, nato a  
Busto Arsizio (VA), in data 22 novembre 1940, di seguito  
brevemente denominato "**Ente Santuario**";

## Premesso

- **CHE l'Ente Santuario** è proprietario, nelle frazione Grazie, P.zza Santuario, 2 dell'Immobile adibito a Santuario, parte dei quali, identificati con il FG. 2 Mapp. 28, Mapp. 29 sub. 2, Mapp. 31, bisognosi di recupero funzionale, come individuato nella allegata planimetria ed in stato di notevole degrado;

- **CHE l'Ente Santuario** sta predisponendo un piano per tale recupero e raccolta dei necessari finanziamenti;

- **CHE** da tempo è stata individuata nella frazione la necessità di disporre di una struttura di accoglienza a supporto del costante afflusso di pellegrini e giovani che accedono al santuario soprattutto nelle ricorrenze religiose e nel mese di maggio;

- **CHE** l'attuale situazione di alcune strutture non corrisponde all'immagine e alla vocazione, anche turistica, della frazione di Grazie di Curtatone, che peraltro, è stata valorizzata da numerosi interventi di riqualificazione eseguiti da parte dell'Amministrazione Comunale negli ultimi anni;

- **CHE** il Comune di Curtatone è proprietario del locale – Fg. 2 Mapp. 29 sub. 1, che si inserisce nella proprietà dell'Ente Santuario così da formare un'entità denominata "Casa per l'accoglienza del Pellegrino".

**tutto ciò premesso**

e nell'intento di poter perseguire gli obiettivi sopra accennati, tenuto altresì conto della limitatezza delle risorse disponibili, tra l'**Ente Santuario** e il **Comune di Curtatone**, si concorda e si stipula il presente accordo di programma e precisamente:

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Il presente accordo ha la finalità di recuperare urbanisticamente e funzionalmente l'immobile "Casa per l'accoglienza del Pellegrino", situata in Piazza del Santuario, 2 - Comune di Curtatone.

A tale fine il **Comune di Curtatone** e l'**Ente Santuario** si impegnano a predisporre un progetto di ristrutturazione del citato immobile.

**Art. 2 - Impegni reciproci**

Il **Comune di Curtatone** e l'**Ente Santuario** provvederanno al recupero e alla ristrutturazione dell'intero edificio, catastalmente individuato al Mapp. 28 – Mapp. 29 – sub. 2 – Mapp. 31 del Fg. 2 e Mapp. 29 – sub.1 Fg. 2 comprendente oltre che la porzione di proprietà dell'**Ente Santuario** anche quella di proprietà del **Comune di Curtatone**, sulla base di un progetto unitario, avendo cura che gli interventi vengano necessariamente eseguiti in contemporanea al fine permettere il recupero totale dell'immobile.

A tale proposito il **Comune di Curtatone** si impegna a finanziare l'opera in oggetto per un importo complessivo di €. 40.000,00 (euro quarantamila,00) da impiegare per la progettazione e per il recupero della zona da adibire a servizi igienici e rientrante nella proprietà del **Comune di Curtatone**.

Detta somma verrà versata in due soluzioni: la prima rata pari ad € 20.000,00 (euro ventimila,00) all'atto di approvazione del progetto definitivo da parte di tutti gli enti chiamati ad esprimersi in base alla propria competenza quali ad esempio la Soprintendenza per i beni architettonici; la seconda rata di € 20.000,00 (euro ventimila,00) al termine delle operazioni di collaudo dell'opera (farà fede la data di emissione dell'atto di collaudo).

**Art. 3** – Progetto, programmazione e finanziamento dell'intervento.

Il progetto in tutte le sue forme: Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, verrà predisposto a cura e per mezzo di Tecnici dell'**Ente Santuario** ovvero per mezzo di tecnico incaricato dallo stesso **Ente Santuario**, assumendosene tutti gli oneri derivanti al fine di perfezionare l'iter progettuale comprensivo di tutti i nulla osta e pareri necessari nonché gli oneri derivanti dalla fase di realizzazione dei lavori e del collaudo finale.-

L'Ente Santuario provvederà a richiedere eventuali contributi per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione

sulla sua proprietà.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, si impegnano, reciprocamente alla massima collaborazione e ad utilizzare la massima diligenza nell'esperire le pratiche e gli adempimenti di reciproca competenza al fine di giungere al risultato nel minor tempo possibile, nell'interesse comune.-

Al fine di poter definire i rispettivi impegni si conviene che il progetto preliminare dovrà essere redatto entro e non oltre il 31/05/2011, il progetto definitivo entro e non oltre il 31/07/2011, e quello esecutivo entro e non oltre il 30/09/2011, tempi questi suscettibili di modifiche solamente in relazione all'espletamento delle pratiche burocratiche di approvazione dei singoli enti interessati, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo la Soprintendenza per i beni architettonici.-

#### **Art. 4 – Qualità dell'intervento**

Le parti si impegnano a realizzare interventi di qualità tale da assicurare un'effettiva riqualificazione della zona.- A tale scopo il progetto dovrà essere assoggettato a parere dell'Amministrazione Comunale; il progetto definitivo, che evidenzierà con maggiore precisione le caratteristiche costruttive e qualitative, verrà sottoposto alla preventiva approvazione degli enti attori oltre che alla Soprintendenza

competente. Inoltre il **Comune di Curtatone** avrà facoltà di poter incaricare un proprio rappresentante autorizzato ad effettuare sopralluoghi destinati alla sorveglianza della fase realizzativa del cantiere.-

**Art. 5** – Durata della Convenzione

Gli impegni che scaturiscono a carico dei contraenti a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione avranno la durata di 10 anni dalla data di collaudo delle opere, salvo proroghe o rinnovi concordati tra le parti.-

**Art. 6** – Norma di rinvio

Tutto quanto non precisato in questo atto, sarà oggetto di ulteriori più specifici accordi, che le parti si impegnano ad esaminare e concordare in equità, con la finalità di giungere al risultato sopra descritto.-

Il presente atto redatto in n. 6 pagine e n. 5 righe della settima è stato letto e confermato dalle parti.-

Curtatone, lì

- Per il Comune

- Per l'Ente Santuario